



# COMUNE DI VICENZA

## GIUNTA COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 165 del 30/10/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI EQUIVALENTI A QUELLE DELL'ART. 19 C. 3 E 4 DEL D.LGS. 165/2001 PER ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, EX ART. 14, C.1 LETT. F DEL D.LGS. 33/2013, IN ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 20/2019 E DELIBERAZIONE ANAC N. 586/2019

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Ottobre alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO		PRESENTI	ASSENTI
RUCCO FRANCESCO	SINDACO	P	
TOSETTO MATTEO	VICESINDACO	P	
CELEBRON MATTEO	ASSESSORE	P	
GIOVINE SILVIO	ASSESSORE	P	
IERARDI MATTIA	ASSESSORE	P	
LUNARDI MARCO	ASSESSORE	P	
MAINO SILVIA	ASSESSORE		A
PORELLI VALERIA	ASSESSORE	P	
SIOTTO SIMONA	ASSESSORE	P	
TOLIO CRISTINA	ASSESSORE	P	

Presenti: 9 - Assenti: 1

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.

E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.

Presiede il Sindaco Francesco Rucco.

## La Giunta Comunale

udita la relazione dell'Assessore Valeria Porelli;

PREMESSO che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, hanno introdotto un regime di piena assimilabilità, per le sole finalità di trasparenza, tra titolari di organi di indirizzo politico e dirigenti, estendendo in capo a questi ultimi gli stessi obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente già previsti dall'originario testo del citato art. 14 per i titolari di organi di indirizzo politico;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 241 del 8 marzo 2017, pubblicata nella GURI n. 70 del 24 marzo 2017, con la quale l'Autorità ha approvato le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione della novella normativa precisando che *"l'obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli "esterni" all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento"*, e confermando l'esclusione solo per i dirigenti delle amministrazioni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

RICHIAMATA la successiva deliberazione n. 382 del 12 aprile 2017, con la quale l'ANAC ha sospeso l'efficacia delle richiamate linee guida con riguardo a tutti i dirigenti e limitatamente agli obblighi di cui all'art. 14, lettera c) ed f), adeguandosi all'ordinanza n. 1030/2017 del TAR Lazio, sez. I-*quater* che, pronunciando su ricorso proposto dai dirigenti del Garante della privacy avverso un atto del Segretario generale sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i dirigenti, ha sospeso il provvedimento impugnato motivando con riferimento alla *"consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa"*;

VISTO il successivo comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 marzo 2018, con cui è stata sospesa l'efficacia della delibera dell'8 marzo 2017, n. 241, limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1-*ter*, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I-*quater*, con ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828 nell'ambito del richiamato giudizio;

RILEVATO pertanto che gli obblighi di pubblicazione gravanti sui dirigenti pubblici sulla base dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, meglio precisati con la deliberazione ANAC n. 1310/2016, erano stati sospesi nelle more del giudizio di costituzionalità sulle norme introdotte dal d.lgs. 97/2016;

PRESO ATTO che la Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019 n. 20 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)"*;

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 586 del 26 giugno 2019, pubblicata nella GURI n. 183 del 5 agosto 2019, con la quale l'Autorità ha modificato e integrato le linee guida del 2017 per dare attuazione alla richiamata sentenza della Consulta, la quale:

- a) ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità del comma 1-bis dell'art. 14 nella parte in cui estende anche ai dirigenti gli obblighi di pubblicazioni dei dati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art 14 (compensi, importi di viaggi di servizio e missioni);
- b) ha dichiarato inammissibile la questione riferita al comma 1-ter dell'art. 14 nella parte in cui prevede l'obbligo di pubblicazione degli «emolumenti complessivi» percepiti da ogni dirigente della pubblica amministrazione a carico della finanza pubblica,
- c) ha limitando la dichiarazione di incostituzionalità esclusivamente alla parte in cui la norma estende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 (reddito e situazione patrimoniale) in capo a tutti i dirigenti anziché *solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

PRESO ATTO che con tale deliberazione l'Autorità ha espressamente revocato la deliberazione n. 382/2017 e superato le indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente del 7 marzo 2018, precisando che sono pienamente in vigore per tutti i dirigenti pubblici, a prescindere dall'amministrazione di appartenenza, gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) del comma 1, dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (compensi, importi di viaggi di servizio e missioni), nonché quelli di cui al comma 1-ter della norma (importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica);

CONSIDERATO che con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 14, l'ANAC ha affermato che il riferimento operato dalla Corte costituzionale ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. 165 *"funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, quella graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che è ritenuta indispensabile dalla Corte per assicurare "allo stato" la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali"*, precisando che la Corte non avrebbe inteso limitare – in attesa di un intervento del legislatore – l'obbligo di pubblicazione solo ad alcuni dirigenti *"in ragione dell'amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti – compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa "ritenuti di elevatissimo rilievo" – e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non"*;

DATO ATTO che sulla base di tale lettura della sentenza della Corte costituzionale, l'ANAC ha affermato che *“i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale”*, precisando che *“le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell'Autorità 241/201”*;

CONSIDERATO che sulla base di un processo di ricostruzione l'ANAC ha affermato che *“è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali”*, puntualizzando che *“è necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti”*;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, e in attuazione di quanto previsto dalla delibera Anac 586 del 26/06/2016, di dover individuare le posizioni dirigenziali previste dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi ritenute equivalenti a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001, citato nei termini specificati sopra, sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali;

CONSIDERATO:

- che la struttura organizzativa del Comune di Vicenza disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2019 e dettagliata nell'assetto organizzativo dell'Ente approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2019 prevede le figure del Direttore generale (ex art. 108 TUEL) e dei Direttori di Area;
- che il Direttore Generale è organo di coordinamento dell'apparato comunale cui rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del Comune;
- che le aree, come definite dall'art. 11 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono unità organizzative strutturate in servizi identificate con riferimento ai grandi ambiti di intervento dell'attività dell'Ente;
- che i servizi, come definiti dall'art. 12 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale che si sviluppano all'interno delle aree e dell'unità sicurezza;

RITENUTO pertanto di individuare quali posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001, sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali, il Direttore Generale e i Direttori di area in quanto a capo di unità organizzative che al loro interno sono articolate in servizi di livello dirigenziale.

Visti:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- il decreto legislativo 33/2013 e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 14 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*), così come modificato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 97/2016.

Visto lo Statuto comunale;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e in particolare l’art. 48, comma 3;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

*Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,*

## **D E L I B E R A**

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo;
  
2. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, quali posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001, sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali, a cui si applica anche la trasparenza dei dati patrimoniali e reddituali di cui all’art. 14, c. 1 lett. f) del D.lgs. 33/2013, il Direttore Generale e i Direttori di area in quanto a capo di unità organizzative che al loro interno sono articolate in servizi di livello dirigenziale;

3. di incaricare il servizio risorse umane, organizzazione, formazione alla pubblicazione dei dati di cui al punto 2) nell'apposita sotto-sezione di *Amministrazione trasparente*, indicata nella delibera ANAC n. 1310/2016;

4. di pubblicare la presente deliberazione, sul sito ufficiale del Comune di Vicenza, nella sezione *Amministrazione Trasparente - Atti generali* e collegata con un *link* alla sottosezione di *Amministrazione Trasparente* relativa ai dirigenti, ai fini della generale conoscenza e per consentire all'ANAC di svolgere l'attività di vigilanza sugli obblighi in questione, come previsto dal punto 2.2, penultimo capoverso, della delibera ANAC 586/2019 ;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere stante l'attività di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza che l'ANAC inizierà a svolgere decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera 586/2019 sul sito dell'Autorità, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI EQUIVALENTI A QUELLE DELL'ART. 19 C. 3 E 4 DEL D.LGS. 165/2001 PER ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, EX ART. 14, C.1 LETT. F DEL D.LGS. 33/2013, IN ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 20/2019 E DELIBERAZIONE ANAC N. 586/2019**

**il Sindaco**

**Francesco Rucco**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario generale**

**dott.ssa Stefania Di Cindio**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)